

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 456-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 maggio 1959,
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 luglio 1959
(V. Stampato n. 1252)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 LUGLIO 1959

Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello spettacolo istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con l'articolo 1 del decreto legislativo

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono soppressi. Le relative attribu-

8 aprile 1948, n. 274, ratificato dalla legge (15 novembre 1952, n. 1792, sono soppressi e le relative attribuzioni sono devolute al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Al predetto Ministero sono inoltre devolute le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri nei riguardi del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e quelle spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri nei riguardi dell'Istituto per il credito sportivo costituito con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Una relazione degli organi di amministrazione del C.O.N.I. sulla attività sportiva svolta e sull'andamento della gestione, nonché il bilancio dell'Istituto per il credito sportivo con un elenco dei mutui concessi annualmente, devono essere allegati allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, presentato al Parlamento.

Al Ministro per il turismo e lo spettacolo sono devolute le attribuzioni spettanti al Ministro per l'interno ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardo alle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, e ai sensi del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento della imposta di soggiorno, di cura e di turismo. I provvedimenti relativi sono adottati di concerto anche con il Ministro per l'interno.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo fa parte del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

zioni sono devolute al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Allo stesso Ministero è attribuita la vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti di esso.

Vedi art. 3, primo comma.

Vedi art. 3, ultimo comma.

Art. 3.

Al Ministro per il turismo e lo spettacolo sono devolute:

a) le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri nei riguardi dell'Istituto per il credito sportivo;

b) le attribuzioni spettanti al Ministro per l'interno, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modifi-

cazioni ed integrazioni, riguardo alle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo;

c) le attribuzioni spettanti allo stesso Ministro per l'interno ai sensi del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, sull'ordinamento della imposta di soggiorno, di cura e di turismo.

I provvedimenti concernenti il riconoscimento e le modificazioni del carattere di stazione di cura, soggiorno e turismo al territorio di un Comune e dei consorzi interprovinciali delle stazioni stesse, sono adottati di concerto con il Ministro per l'interno.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo fa parte del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo da presentarsi al Parlamento saranno allegati la relazione annuale degli organi amministrativi del C.O.N.I. sull'attività svolta e sull'andamento della gestione, il bilancio dell'Istituto per il credito sportivo con un elenco dei mutui concessi nell'anno, nonché una relazione annuale del Consiglio di amministrazione dell'E.N.I.T. sull'attività svolta e sull'andamento della gestione.

Art. 5.

Identico.

Art. 3.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo sono istituite:

- 1) la Direzione generale del turismo;
- 2) la Direzione generale dello spettacolo;
- 3) la Direzione generale degli affari generali e del personale.

È altresì istituita presso il Ministero predetto la Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il Servizio delle informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, istituiti dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, e la Discoteca di Stato, istituita con legge 2 febbraio 1939, n. 467, rimangono, con le rispettive attribuzioni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

Le attribuzioni del Consiglio centrale delle stazioni di cura, soggiorno o turismo sono devolute al Consiglio centrale del turismo, istituito col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941.

Art. 6.

I ruoli organici del personale di cui alle tabelle A e B annesse al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, ed i relativi posti aggiunti istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono trasferiti al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Sono trasferiti al predetto Ministero anche i ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 8, secondo comma, dello stesso decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, i ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il personale non di ruolo.

Art. 6.

Il Consiglio centrale delle stazioni di cura, soggiorno e turismo è soppresso. Le relative attribuzioni sono devolute al Consiglio centrale del turismo.

Art. 7.

Il Servizio delle informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica rimangono, con le rispettive attribuzioni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Vedi art. 6.

Art. 8.

Identico.

Art. 7.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo e con il Ministro per il tesoro, le norme necessarie per la istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo, nonché per la istituzione dei nuovi ruoli organici del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica di cui all'articolo 4, avuto riguardo alle effettive esigenze dei servizi.

Con la istituzione di tali ruoli saranno soppressi quelli indicati nell'articolo 6, primo comma. Il personale appartenente ai ruoli soppressi sarà inquadrato nei ruoli di cui al primo comma del presente articolo, con assegnazione a carriera ed a qualifica pari a quelle annesse alla posizione gerarchica da esso rivestita e con l'anzianità di ruolo e di qualifica già maturata.

Con lo stesso provvedimento saranno emanate le norme occorrenti per la ripartizione tra il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Servizio ed Ufficio indicati nell'articolo 4, del personale di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, di quello dei ruoli ad esaurimento e

Art. 9.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo e con il Ministro per il tesoro, le norme necessarie per la istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo, nonché per la istituzione dei nuovi ruoli organici del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica di cui all'articolo 7, avuto riguardo alle effettive esigenze dei servizi e nei limiti dell'attuale consistenza numerica complessiva dei ruoli indicati nell'articolo 8.

Con lo stesso provvedimento saranno emanate le norme occorrenti per la ripartizione tra il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Servizio ed Ufficio indicati nell'articolo 7 del personale di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, di quello dei ruoli ad esaurimento e dei ruoli aggiunti e del personale non di ruolo, nonché per la prima attuazione dei ruoli organici e per il conseguente nuovo assetto dei ruoli aggiunti.

Con la istituzione dei ruoli di cui al primo comma saranno soppressi quelli indicati nell'articolo 8, primo comma. Il personale appartenente ai ruoli soppressi sarà inquadrato nei nuovi ruoli, con assegnazione a carriera ed a qualifica pari a quelle annesse alla posizione da esso rivestita e con l'anzianità di ruolo e di qualifica già maturata.

Vedi secondo comma.

dei ruoli aggiunti e del personale non di ruolo, nonchè per la prima attuazione dei ruoli organici e per il conseguente nuovo assetto dei ruoli ad esaurimento e dei ruoli aggiunti.

Per il conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali che risultino eventualmente disponibili dopo l'inquadramento anzidetto potranno essere indetti una volta tanto concorsi riservati al personale dei ruoli organici, dei ruoli aggiunti e non di ruolo appartenente alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 8.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione interparlamentare composta da sette senatori e sette deputati designati dai Presidenti delle due Camere, le norme necessarie per il riordinamento degli Enti ed organi turistici nazionali, provinciali e locali, avendo cura di assicurare nella loro composizione la rappresentanza più idonea degli interessi turistici del Paese nonchè di contemperare le esigenze di autonomia dei singoli Enti con la necessità di assicurare il più efficiente coordinamento della loro attività, nell'interesse dello Stato.

Le norme predette saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri interessati, sentito il Consiglio dei ministri.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 9.

Fino a quando non sarà provveduto alla attuazione dei nuovi ruoli previsti dal precedente articolo 7, al Servizio delle informazioni e all'Ufficio della proprietà letteraria,

Identico.

Art. 10.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati designati dai Presidenti delle due Camere, le norme necessarie per il riordinamento degli Enti e organi turistici nazionali, provinciali e locali, avendo cura di assicurare nella loro composizione la rappresentanza più idonea degli interessi turistici e, per gli Enti periferici, la rappresentanza delle Amministrazioni provinciali e comunali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura, rispettando l'autonomia degli stessi Enti periferici e attuando il coordinamento delle loro attività.

Le norme predette saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 11.

Fino a quando non sarà provveduto alla attuazione dei nuovi ruoli previsti dall'articolo 9, al Servizio delle informazioni e all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

artistica e scientifica sarà addetto, in posizione di comando, personale del Ministero del turismo e dello spettacolo; ed al Consiglio di amministrazione del Ministero predetto parteciperanno i capi del Servizio e dell'Ufficio sopra indicati.

Art. 10.

Per le spese necessarie al funzionamento del Ministero del turismo e dello spettacolo ed al conseguimento delle sue finalità istituzionali, fino all'approvazione del relativo bilancio, sarà provveduto con gli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, alle sottorubriche « Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale » e « Commissariato per il turismo », esclusi quelli da destinare ai servizi « Informazioni e proprietà intellettuale », i quali — con decreto del Ministro per il tesoro — saranno trasferiti ad altra apposita sottorubrica dello stesso stato di previsione.

Al Ministero del turismo e dello spettacolo è trasferito, altresì, il capitolo 111 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1959-1960.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

scientifica sarà addetto, in posizione di comando, personale del Ministero del turismo e dello spettacolo; ed al Consiglio di amministrazione del Ministero predetto parteciperanno anche i capi del Servizio e dell'Ufficio sopra indicati.

Art. 12.

Identico.